

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N 158)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1963 (V. Stampato n. 190)*

**d'iniziativa del deputato DE MARIA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 settembre 1963*

**Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Sono ammessi a partecipare ai concorsi a posti di ufficiale sanitario, di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, indipendentemente dal limite di età, anche i sanitari di ruolo presso ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che rivestano, con almeno tre anni di anzianità nel ruolo, la qualifica di sovrintendente sanitario, di direttore, di vice direttore o di ispettore sanitario.